

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 90/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 66 pf 12-13 adottato nei confronti del Sig. Ferdinando COPPOLA, calciatore all'epoca dei fatti della società A.C. SIENA S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

Ferdinando COPPOLA, derubricazione della condotta contestata da violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, a violazioni dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, omessa denuncia in relazione alla gara SIENA-VARESE del 21.05.2011;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ferdinando COPPOLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 27 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Ferdinando COPPOLA.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio